

A conferma di ciò potrei recare una lunga serie di decreti e di leggi, che prendevano di mira particolarmente i nobili, ed assoggettavanli alle pene più severe; a multe pecuniarie, a prigionia, ad esilio, alla morte; se di delitti di stato si fossero macchiati, od avessero palesato segreti affari del senato, od avessero fatto ingiuria al doge nelle tornate dei consigli, alle particolari magistrature, ai magistrati, e persino ai servi di queste. Anzi con tutta evidenza ci è fatto conoscere da una legge del 9 marzo 1571, essere sempre stato principale scopo del consiglio dei dieci il vigilare sulla condotta dei nobili ed il punirne le colpe; laddove gli altri casi criminali, *ove non fosse intervenuto un nobile*, erano devoluti ad altre magistrature.

Per la quale osservazione resta smentita appieno la gratuita asserzione dall'Amelot (1), da cui la copiarono il Laugier, il Darù (2) ed altri stranieri, che il Consiglio dei dieci avesse in sulle prime assai ristretto potere, circoscritto ai soli *delitti di stato del prim'ordine*, perciocchè « la Quarantia Criminale, molto più antica, giudicava di tutti gli altri. » Le parole che ho portato, dell'autentico registro della Cancelleria ducale ci assicurano invece, avere avuto il Consiglio dei dieci sino dal primo istante della sua istituzione, pienissima facoltà di operare intorno a tuttociò, che in qual si voglia maniera avesse potuto avere od avesse avuto relazione al filo della congiura di Bajamonte; e sì, che quanto i dieci savi provvedessero, ordinassero, facessero, si avesse a riputare siccome fatto dal gran Consiglio medesimo. Ed è pur falso, falsissimo cioè che in seguito affermarono i tre sunnominati scrittori francesi, avere spinto tanto oltre la sua potestà questo vigilantissimo tribunale, averne sì fattamente dilatati i confini, sino ad *arrograrsi a poco a poco* quasi tutte le cause criminali, a cassare persino i decreti del Maggior Consiglio, ad esercitare in somma i più stretti e più alti diritti di assoluta

(1) Amelot de la Houssaie, *Hist. da* (2) Laug., lib. X, Darù, lib. VII, della *Gouvernem. de Venise*, Paris 1677, *Stor. della Rep. di Ven.* pag. 305.